

REGOLAMENTO

Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa (DISTU)

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, disciplina l'organizzazione e le funzioni degli organi e degli uffici del Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa – DISTU.

Art. 2

Funzioni, organi e uffici del Dipartimento

1. Il Dipartimento è titolare, nelle aree scientifiche e disciplinari di competenza, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Il Dipartimento esercita, in particolare, le funzioni previste dallo Statuto.
2. Sono organi del Dipartimento:
 1. il Consiglio di dipartimento;
 2. il Direttore
 3. la Giunta, ove istituita.
3. Il Consiglio di dipartimento può deliberare l'istituzione di commissioni di dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.
4. Sono Uffici del Dipartimento:
 - a) l'Ufficio del Segretario amministrativo;
 - b) l'Ufficio di Segreteria amministrativa;
 - c) l'Ufficio di Segreteria didattica e il relativo responsabile.

Art. 3


Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento ha la composizione prevista dallo Statuto.
2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il DISTU e gli assegnisti di ricerca, o titolari di contratto di collaborazione ad attività di ricerca afferenti al Dipartimento, eleggono un proprio rappresentante, che dura in carica due anni. Il rappresentante è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.
3. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio, che afferisce al Dipartimento, elegge una propria rappresentanza, che è costituita da un numero di membri pari a due o, se superiore, ad 1/8 del numero complessivo del personale assegnato alla struttura. L'ordine degli eletti è



determinato in base al numero dei voti da ciascun candidato riportati. Qualora il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento sia pari o inferiore a due, tale personale entra a far parte del Consiglio senza necessità di elezioni. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo durano in carica tre anni solari.

4. La rappresentanza, nel Consiglio di Dipartimento, degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso, è disciplinata in conformità con i principi del Regolamento Generale di Ateneo. In attesa che venga adottata tale disciplina, in via transitoria, i rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studi che afferiscono al Dipartimento eleggono tre propri rappresentanti, che fanno parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Il segretario amministrativo fa parte di diritto, ma senza diritto di voto, del Consiglio di Dipartimento, alle cui riunioni, su invito del Direttore, può partecipare anche il responsabile della segreteria didattica, senza diritto di voto. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto e con riferimento alle sole questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento.
6. Per la convocazione del Consiglio di dipartimento, la validità delle sedute, le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina all'uopo prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
7. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal consiglio stesso, il direttore può procedere alla convocazione di una seduta del consiglio in via telematica. In questa ipotesi, la convocazione indica con precisione l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal consiglio; il termine entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto; e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Direttore dovrà riferire ai componenti del consiglio stesso circa gli esiti della consultazione svolta.
8. Nell'esercizio delle competenze statutarie il Consiglio di dipartimento:
 - a) elegge, secondo le previsioni dello Statuto, il Direttore;
 - b) promuove e coordina le attività di ricerca e di valutazione della medesima, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca, e a tal fine formula criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le attività di ricerca, sentiti i responsabili scientifici delle ricerche medesime;
 - c) delibera la stipulazione di contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza e per la prestazione di servizi a terzi;
 - d) promuove, organizza, coordina e disciplina l'attività didattica dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento (inclusi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione), predisponendo i relativi regolamenti, nonché istituendo e attivando i corrispondenti consigli dei corsi di studio, secondo quanto previsto dal successivo art. 7;
 - e) assume, d'intesa con i consigli dei corsi di studio ad esso afferenti e con il consenso dei docenti interessati, le deliberazioni necessarie ai fini della copertura di tutti gli insegnamenti attivati, allo scopo di garantire il buon andamento delle attività didattiche e una equa ripartizione dei carichi didattici;
 - f) esprime, nella propria composizione allargata, il parere del dipartimento sulle richieste di congedi per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;






- g) delibera l'organizzazione, e definisce le modalità di svolgimento, di attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, anche su proposta di questi ultimi, nonché, anche per conto di terzi, di corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente;
 - h) dispone, sentiti i consigli dei corsi di studio ad esso afferenti, circa l'uso delle proprie risorse umane e strumentali, al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
 - i) pianifica periodicamente, nell'ambito della programmazione pluriennale dell'ateneo e sentiti i consigli dei corsi di studio, le proprie esigenze di organico e provvede di conseguenza a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche;
 - l) provvede all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori che afferiscono al dipartimento;
 - m) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;
 - n) propone ai competenti organi di ateneo, sentita la commissione paritetica di cui al successivo art. 6, l'attivazione o soppressione di corsi di studio afferenti al dipartimento;
 - o) approva, entro il 15 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo, redatto sia in termini di cassa che di competenza, ed, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo;
 - p) individua in occasione dell'approvazione dei bilanci le obbligazioni qualificanti la gestione dell'esercizio e, come tali, riservate alla propria competenza deliberativa;
 - q) delibera sulle domande di afferenza e di trasferimento, secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo;
 - r) delibera le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie agli organi competenti;
 - s) delibera su ogni altra questione attribuita espressamente alla sua competenza da norme di legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo, e da altre disposizioni di questo regolamento.
9. Le deliberazioni di cui alle lettere i) ed l) del comma 8 del presente articolo sono assunte a voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento, nella composizione prevista dalla normativa vigente.
10. Le deliberazioni di cui alla lettera m) del comma 8 del presente articolo, nonché tutte quelle che concernono questioni attinenti alle persone dei docenti, sono assunte dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Art. 4
Direttore

- 1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. La durata del mandato del Direttore e i limiti al suo rinnovo sono stabiliti dallo Statuto.
- 2. Il Direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di dipartimento e ne rende esecutive le deliberazioni.
- 3. Il Direttore promuove le attività del dipartimento; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, d'intesa con i Presidenti dei consigli dei corsi di studio, sul regolare svolgimento delle attività didattiche; esercita tutte le altre competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.



4. Il Direttore è responsabile in solido con il Segretario amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze, della gestione amministrativo-contabile dei fondi del dipartimento.
5. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art.5

Giunta del Dipartimento e Sezioni

1. La Giunta può essere costituita con delibera del consiglio di dipartimento per coadiuvare il direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti.
2. La delibera di cui al precedente comma stabilisce la composizione della Giunta e le sue funzioni, in conformità alle norme dello Statuto.
3. Per la convocazione della Giunta di dipartimento, la validità delle sedute, le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina all'uopo prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.
4. Con delibera del consiglio di dipartimento, possono essere istituite Sezioni, prive di autonomia di bilancio, comprendenti aree affini di ricerca; la delibera istitutiva ne definisce i compiti e l'organizzazione..

Art. 6


Commissione paritetica docenti-studenti

1. E'istituita la commissione paritetica docenti-studenti.
2. La commissione è composta da un rappresentante dei docenti e da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio che afferisce al dipartimento. Il rappresentante dei docenti è eletto dai docenti che afferiscono a ciascun corso di studio, fra di loro. Il rappresentante degli studenti è eletto dai rappresentanti degli studenti di ciascun corso di studio, fra di loro. La Commissione elegge il proprio presidente scegliendolo fra i rappresentanti dei docenti.
3. La commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori che afferiscono al dipartimento;
 - b) individua indicatori per la valutazione delle attività di cui alla precedente lettera a);
 - c) formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

Art. 7

Consigli dei corsi di studio

1. Il Consiglio di dipartimento istituisce e attiva, per i corsi di studio afferenti al dipartimento stesso, i corrispondenti consigli. Ove ritenuto opportuno, può essere istituito un unico consiglio per più corsi di studio omogenei o affini.
2. La composizione e le attribuzioni dei consigli dei corsi di studio sono definite dal regolamento didattico di ateneo. Ne fanno parte comunque i docenti di ruolo che afferiscono al dipartimento e che risultano incardinati nel relativo corso di studio, nonché una rappresentanza degli studenti iscritti al corso medesimo, nelle proporzioni previste dalla normativa vigente. Su invito del





- presidente, possono partecipare alle riunioni del consiglio i docenti titolari di un contratto di insegnamento nel relativo corso di studi.
3. Ciascun docente, anche se incardinato in più corsi di studio, può tuttavia far parte di un solo Consiglio di corso di studi ed a tal fine è tenuto ad esercitare l'opzione nel rispetto di criteri definiti dal Consiglio di dipartimento.
 4. La rappresentanza degli studenti è assicurata, fino alle nuove elezioni che si svolgeranno sulla base della rinnovata disciplina di ateneo, dai rappresentanti degli iscritti ai corsi già eletti nei corrispondenti consigli dei corsi di studio afferenti alle Facoltà. In assenza, totale o parziale, di tali rappresentanti, il Direttore segnala all'Ufficio Organi Collegiali di Ateneo l'esigenza di richiedere al Senato degli Studenti i nominativi degli studenti che possano ricoprire in via provvisoria tale carica.
 5. I Consigli dei corsi di studio eleggono fra i propri membri il Presidente, che presiede e convoca le riunioni del Consiglio. Il Presidente, che deve essere un professore di ruolo a tempo pieno, è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età. Per la durata del mandato e i limiti al suo rinnovo si applica la stessa disciplina prevista per l'incarico di direttore di dipartimento.
 6. I consigli dei corsi di studio esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dalla disciplina di ateneo vigente e in particolare:
 - a) concorrono ad assicurare, d'intesa con il Consiglio di dipartimento, la copertura degli insegnamenti attivati nel rispettivo corso di studi e il buon andamento delle attività didattiche, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di requisiti necessari;
 - b) esprimono pareri al Consiglio di dipartimento circa l'utilizzo delle risorse umane e strumentali del dipartimento al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
 - c) esprimono pareri al Consiglio di dipartimento in merito alle decisioni concernenti la pianificazione periodica delle esigenze di organico del dipartimento, la formulazione di richieste di posti, l'assegnazione di compiti a professori o ricercatori incaricati di insegnamenti nei corrispondenti corsi di studio;
 - d) esercitano ogni altra competenza delegata dal Consiglio di dipartimento relativamente alle attività didattiche del corrispondente corso di studi.

Art. 8

Uffici del Dipartimento

1. Il Segretario amministrativo è nominato dal Direttore amministrativo, sentito il Direttore di dipartimento. Il Segretario amministrativo:
 - a) cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
 - b) coordina le attività amministrativo-contabili ed effettua i relativi controlli;
 - c) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - d) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio;
 - f) ha l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore;



- g) presenta proposte al Direttore in ordine all'utilizzazione ottimale del personale amministrativo assegnato al dipartimento, all'articolazione dell'orario di servizio e al controllo sull'osservanza dell'orario medesimo;
 - h) provvede, nei limiti dei poteri ad esso delegati dal Direttore, alle spese necessarie all'attività del dipartimento;
 - i) esercita tutte le altre attribuzioni che sono ad esso devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. L'Ufficio di segreteria amministrativa, organizzato e coordinato dal Direttore, è costituito dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale ed ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all'attività del Direttore e degli altri organi del dipartimento.
3. L'Ufficio di segreteria didattica, organizzato e coordinato dal Direttore, è costituito dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale. Il responsabile dell'Ufficio può partecipare, su invito del Direttore, alle sedute del Consiglio di dipartimento. L'Ufficio di segreteria didattica ha il compito: a) di offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti, e dei Consigli di corso di studio afferenti al dipartimento in ordine alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del dipartimento, incluse quelle relative all'orientamento, al tutorato e al tirocinio; b) di curare i rapporti con la segreteria studenti e con gli uffici dell'ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative; c) di curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al dipartimento.

Art. 9

Modifiche delle norme del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere modificate su proposta del Direttore o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di dipartimento. La proposta è discussa nella seconda riunione del Consiglio di dipartimento successiva alla data di presentazione della stessa.